

23/10/2018

LOCALITÀ: Territorio Comunale

CIRCOSCRIZIONI: TUTTE

Oggetto: Piano d'intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell'aria da adoperarsi a partire dal 24 ottobre 2018. Limitazione della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adoperarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti.

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente, il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017 ha dato attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvando:

- i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;
- le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione.

Le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” rappresentano, secondo quanto previsto dalla sopraccitata D.G.R. di ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l’Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall’Accordo stesso.

Nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell’aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO2 e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e parere motivato - infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto).

Considerato che:

- il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” introduce, a partire dal 1 ottobre 2018, nuove misure strutturali che prevedono la limitazione dell’utilizzo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”, e l’estensione della limitazione di cui sopra alla categoria “Euro 4” a partire dal 1 ottobre 2020 e alla categoria “Euro 5” a partire dal 1 ottobre 2025;
- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 ha inserito il comune di Torino nell’elenco dei comuni interessati all’adozione dei provvedimenti contenuti nell’accordo padano;
- la Regione Piemonte con successiva D.G.R. n. 36-6882 del 18 maggio 2018 ha confermato che il comune di Torino rientra fra i comuni piemontesi dove persiste il rischio di superamento dei valori limite di qualità dell’aria;
- presso la Città Metropolitana di Torino in sede di Tavolo di coordinamento della qualità dell’aria è stato condotto un approfondito confronto con i comuni interessati nelle riunioni tenutesi in data 19/06/2018, 13/07/2018, 27/07/2018, durante le quali si è convenuto sulla necessità di adottare limitazioni omogenee sul territorio e, in relazione ai significativi superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, più stringenti rispetto a quanto definito nel protocollo padano ed è stato concordato uno schema complessivo delle limitazioni da adottare a partire da 01/10/2018, approvato con Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana n. 411-22066 del 7/09/2018;
- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 57-7628 del 28/09/2018, ha successivamente individuato uno schema di ordinanza tipo contenente le misure minime da adottarsi per consentire un’attuazione omogenea delle limitazioni strutturali e temporanee sul territorio regionale;
- si è provveduto quindi, in sede di Tavolo di coordinamento della qualità dell’aria riunito nelle date del 29/09/2018 e del 4/10/2018 presso la città Metropolitana di Torino, ad aggiornare lo schema complessivo delle limitazioni garantendo coerenza con le indicazioni impartite dalla Deliberazione della Giunta Regionale di cui al capoverso precedente;
- con nuovo Decreto del Vicesindaco Metropolitano n. 474-25331/2018 del 10/10/2018 è stato approvato il nuovo Piano d’intervento operativo che definisce le misure da adottare per il miglioramento della qualità dell’aria, a partire dal 15 ottobre 2018, nel triennio 2018-2020, articolate in misure strutturali e misure temporanee di limitazione delle emissioni veicolari, con contestuale revoca del Piano d’intervento operativo approvato con il sopra richiamato

Decreto n. 411–22066/2018 del 07/09/2018;

- con comunicazione inviata in data 12/10/2018 (prot. n. 26450/A16.00.0) la Regione Piemonte, in riferimento all'applicazione dello schema di ordinanza sindacale previsto nella sopra richiamata D.G.R. n. 57-7628 del 28/09/2018, ha posto all'attenzione del Vicesindaco Metropolitano la possibilità di considerare, tra le esenzioni ammissibili, un'esenzione per i veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) nelle fasce orarie dalle 08,00 alle 08,30 e dalle 14,00 alle 16,00 dal lunedì al sabato, con validità fino al 01/10/2019;
- con successiva comunicazione inviata in data 12/10/2018 (prot. n. 115849 – Cl. 1.9), il Vicesindaco Metropolitano ha dato atto di ritenere che l'esenzione indicata nella comunicazione della Regione Piemonte di cui al capoverso precedente sia da valutarsi positivamente, anche perchè consente di garantire una graduale entrata in vigore delle limitazioni previste per gli operatori economici; ha inoltre richiesto di inserire tale esenzione nelle ordinanze sindacali da adottarsi;
- con Ordinanza sindacale n. 64 del 12/10/2018 sono state adottate, con decorrenza dal 15/10/2018, le nuove misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, quali definite dal Decreto del Vicesindaco Metropolitano n. 474-25331/2018 del 10/10/2018 con l'integrazione di quanto contenuto nelle sopraccitate comunicazioni pervenute il 12/10/2018;
- si è reso successivamente necessario, sulla base di ulteriori riflessioni sul profilo complessivo delle misure adottate ed in coerenza con quanto previsto dallo schema di ordinanza allegato al sopra richiamato Decreto del Vicesindaco Metropolitano n. 474-25331/2018 del 10/10/2018, inserire alcune limitate deroghe in relazione a specifiche esigenze territoriali riferite alla Città di Torino;
- con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018, mecc. n. 2018 04715/112, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati recepiti i contenuti del sopramenzionato Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino n. 474-25331/2018 del 10/10/2018, delle successive comunicazioni della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino del 12/10/2018 e delle successive limitate variazioni di cui al capoverso precedente, che definiscono le misure per il miglioramento della qualità dell'aria da adottarsi a partire dal 24 ottobre 2018, stabilite in coerenza all'“Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, e che introducono provvedimenti di limitazione delle emissioni tali da risultare complessivamente più stringenti rispetto a quanto definito nello stesso Accordo;
- con ordinanza n. 66 del 23/10/2018 è stata revocata l'Ordinanza n. 64 del 12/10/2018 a far data dal 24/10/2018;

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione della Giunta Comunale del 23/10/2018 (mecc. 2018 04715/112), dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che demanda ad apposita ordinanza dirigenziale l'esecuzione di quanto disposto nel provvedimento;
- l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in relazione alle competenze spettanti ai dirigenti;

ORDINA

di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1 Limitazioni strutturali alla circolazione veicolare

A partire dal 24 ottobre 2018 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1 divieto di circolazione dalle ore 0.00 alle 24.00 di **tutti i veicoli** adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore all'Euro 1 (Direttiva 91/441/CEE, Direttiva 93/59/CEE, Direttiva 91/542/CEE). Dal 01/10/2019 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 1 e dal 01/10/2020 ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 2;
- 1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì **dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone** aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e dalle ore 8.30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì **dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto merci** (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 1 e Euro 2 (Direttiva 94/12/CE - Direttiva 96/69/CE, Direttiva 91/542/CEE). Dal 01/10/2019 il divieto per i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 2 sarà in vigore dalle ore 8:00 alle ore 19:00;
- 1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e nel solo periodo invernale (01 ottobre -31 marzo) **dei veicoli dotati di motore diesel** adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e dalle ore 8.30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e nel solo periodo invernale (01 ottobre -31 marzo) **dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto merci** (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 (Direttiva 98/69/CE, Direttiva 99/96/CE). Dal 01/10/2019 il divieto per i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 sarà in vigore dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Dal 01/10/2020 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 4;
- 1.4 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 nel solo periodo invernale (01 ottobre -31 marzo) di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore a Euro 1 (Direttiva 97/24/EC);
- 1.5 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare:

- 1.6 obbligo di utilizzare, a partire dal 15 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 1.7 divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 1 novembre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo. Sono previste esenzioni al presente divieto nei seguenti casi:
- In presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico-Scientifici della Regione Piemonte;
 - In presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie.

2 Limitazioni temporanee alla circolazione veicolare

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 57-7628 del 28/09/2018, l'adozione delle seguenti misure temporanee, valide tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (festivi compresi):

- 2.1 allerta di **1° Livello** - colore "**ARANCIO**", attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti;
- 2.1.1 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 1, 2, 3 e 4;
- 2.1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 1, 2, 3 e Euro 4 (Direttiva 98/69/CE e Direttiva 99/96/EC).

Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare:

- 2.1.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- 2.1.4 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

- 2.1.5** introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie, nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali; negli spazi ed esercizi commerciali è obbligatorio tenere chiuse le porte che comunicano con l'esterno;
- 2.1.6** divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
- iniezione superficiale (solchi aperti);
 - iniezione profonda (solchi chiusi);
 - sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione.
- 2.1.7** potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
- 2.2 Allerta di 2° livello** – colore “ROSSO” attivata dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1 e per gli stessi orari indicati viene estesa la limitazione della circolazione:
- 2.2.1** ai veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione inferiore o uguale all'Euro 5 (Regolamento (CE) 715/2007) immatricolati prima del 01/01/2013 e a quelli dotati di motore a benzina, con omologazione uguale all'Euro 1 (Direttiva 91/441/CEE).
- 2.2.2** ai veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione inferiore o uguale all'Euro 5/V (Regolamento (CE) 715/2007 - Direttive 2005/55/CE + 2005/78/CE + 2006/51/CE + 2008/74/CE) immatricolati prima del 01/01/2013 e a quelli dotati di motore a benzina, con omologazione uguale all'Euro 1 (Direttiva 91/441/CEE).
- Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare:**
- 2.2.3** divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
- 2.3 Allerta di 3° livello** colore “VIOLA” attivata dopo 20 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 20 giorni antecedenti. In aggiunta ai provvedimenti

indicati ai precedenti punti 2.1 e 2.2 viene estesa la limitazione della circolazione negli orari 7:00-20:00:

- 2.3.1** a tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione inferiore o uguale all'Euro 5 (Regolamento (CE) 715/2007) e a quelli dotati di motore a benzina, con omologazione uguale all'Euro 1 (Direttiva 91/441/CEE);
- 2.3.2** a tutti i veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione inferiore o uguale all'Euro 5/V (Regolamento (CE) 715/2007 - Direttive 2005/55/CE + 2005/78/CE + 2006/51/CE + 2008/74/CE) e a quelli dotati di motore a benzina, con omologazione uguale all'Euro 1 (Direttiva 91/441/CEE).

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 24 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 e dal 1 ottobre al 31 marzo degli anni successivi.

3 Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.4 (veicoli, motocicli e ciclomotori Euro 0):

- 3.1** veicoli utilizzati per il **trasporto di portatori di handicap** e di soggetti affetti da **gravi patologie** debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- 3.2** veicoli diretti presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** o la **rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione).
- 3.3** veicoli **di interesse storico e collezionistico** di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, nelle giornate di sabato e festive non interessate dalle limitazioni temporanee o per la partecipazione a manifestazioni indette dalle associazioni o a cerimonie funebri, religiose, civili non ordinarie;
- 3.4** le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il **70° anno di età**.

4 Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.2 e 1.3

- 4.1** veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei **mercati settimanali o delle fiere** autorizzate dall'amministrazione comunale; l'esenzione è valida esclusivamente dalle

ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00. La presente esenzione è valida fino al 01/10/2019;

- 4.2 veicoli utilizzati da lavoratori **turnisti** o che stanno rispondendo a **chiamata in reperibilità**; la condizione di turnista e di reperibilità dovrà essere giustificata da apposita documentazione rilasciata dall'azienda o ente di appartenenza (accompagnati da idonea documentazione);. La presente esenzione è valida fino al 01/10/2019;
- 4.3 veicoli delle **Forze Armate**, degli **Organi di Polizia**, dei **Vigili del Fuoco**, dei **Servizi di Soccorso**, della **Protezione Civile**, di **ARPA Piemonte** in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla **rimozione forzata di veicoli**, veicoli destinati a **interventi su mezzi o rete trasporto pubblico**, veicoli destinati alla **raccolta rifiuti e nettezza urbana**, veicoli adibiti ai servizi pubblici di **cattura animali** vaganti e **raccolta spoglie** animali;
- 4.4 veicoli della categoria M1 adibiti a **servizi di trasporto pubblico**;
- 4.5 veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "**motoveicoli per uso speciale**";
- 4.6 veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "**autoveicoli per uso speciale**";
- 4.7 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** dei veicoli o la **trasformazione gpl/metano o la rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.8 veicoli utilizzati per il **trasporto di portatori di handicap** e di soggetti affetti da **gravi patologie** debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.9 veicoli utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura** in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.10 veicoli **di interesse storico e collezionistico** di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle associazioni o a cerimonie funebri, religiose, civili non ordinarie;
- 4.11 veicoli utilizzati da lavoratori la cui **abitazione e/o luoghi di lavoro** non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di **1000 m**; la condizione deve essere giustificata da una nota del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il

numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);

- 4.12 veicoli circolanti con **targa di prova** nell'esercizio delle attività delle officine di riparazione e di trasformazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 474 del 24/11/2001;
- 4.13 le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il **70° anno di età**.

5 Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2

Le seguenti esenzioni si applicano esclusivamente ai veicoli soggetti alle limitazioni temporanee:

- diesel Euro 4 e 5 e benzina Euro 1 tutti i giorni (festivi compresi);
- diesel Euro 1, 2 e 3 solo nelle giornate di sabato e nei festivi.

5.1 **veicoli ibridi funzionanti a motore elettrico;**

5.2 **veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl;**

5.3 veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei **mercati settimanali o delle fiere** autorizzate dall'amministrazione comunale; l'esenzione è valida esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 nei giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei giorni di sabato e festivi. La presente esenzione è valida fino al 01/10/2019;

5.4 veicoli delle **Forze Armate**, degli **Organi di Polizia**, dei **Vigili del Fuoco**, dei **Servizi di Soccorso**, della **Protezione Civile**, di **ARPA Piemonte** in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla **rimozione forzata di veicoli**, veicoli destinati a **interventi su mezzi o rete trasporto pubblico**, veicoli destinati alla **raccolta rifiuti e nettezza urbana**, veicoli adibiti ai servizi pubblici di **cattura animali** vaganti e **raccolta spoglie animali**. Veicoli delle categorie interessate eventualmente adibiti a servizi di trasporto pubblico;

5.5 veicoli della categoria M1 adibiti a servizi di **trasporto pubblico**;

5.6 veicoli privati dei **conduttori delle unità cinofile** delle FFAA, degli Organi di Polizia, dei VV.FF., dei Servizi di Soccorso e della Protezione Civile, se autorizzati al trasporto in autonomia del cane a questi affidati in via continuativa, per il raggiungimento della sede/luogo di servizio dalla propria abitazione e viceversa, purché per il percorso più breve ed accompagnati da attestazione motivata del proprio Comando/Ufficio;

5.7 **taxi di turno e autoveicoli in servizio di noleggio** con o senza conducente;

5.8 veicoli del **car sharing**;

5.9 autoveicoli per trasporto persone (categoria M1) con almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2/3 posti (**car pooling**);

5.10 **macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera**;

5.11 veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale";

5.12 veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale";

- 5.13 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** dei veicoli o la **trasformazione gpl/metano o la rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.14 veicoli delle **Associazioni o Società sportive** appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica durante le quali è attivo un livello di criticità (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.15 veicoli utilizzati per il **trasporto di portatori di handicap** e di soggetti affetti da **gravi patologie** debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.16 veicoli utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura** in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.17 veicoli utilizzati da **operatori assistenziali in servizio** con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.18 veicoli **di interesse storico e collezionistico (anche Euro 0)** di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle associazioni o a cerimonie funebri, religiose, civili non ordinarie;
- 5.19 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a **cerimonie funebri** o a **cerimonie religiose o civili** non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero

- autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.20 veicoli utilizzati da lavoratori la cui **abitazione e/o luoghi di lavoro** non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di **1000 m**; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.21 veicoli utilizzati da **medici e veterinari** in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da **infermieri e ostetriche** in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.22 veicoli al servizio di **testate televisive** e per **riprese cinematografiche** con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da **operatori radiofonici** o da **giornalisti** iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.23 veicoli o mezzi d'opera che effettuano **traslochi** o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.24 veicoli di **imprese che eseguono lavori pubblici** per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.25 veicoli utilizzati nell'organizzazione di **manifestazioni** per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di **occupazione suolo pubblico**, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.26 veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per **manifestazioni patrocinate e/o organizzate dalla Città** (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.27 veicoli di aziende, imprese artigiane e degli enti di servizio pubblico dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad **interventi tecnico-operativi indilazionabili** (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.28 veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a **chiamata in reperibilità**; la condizione di reperibilità dovrà essere giustificata da apposita documentazione rilasciata dall'azienda o ente di appartenenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.29 veicoli per il trasporto di pasti per il **rifornimento di mense** scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);

- 5.30 veicoli di **residenti in altre regioni italiane** o all'**estero** muniti di **prenotazione** o della ricevuta **alberghiera**, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.31 veicoli di incaricati dei servizi di **pompe funebri** e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.32 veicoli utilizzati per il **rifornimento di medicinali** (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.33 veicoli utilizzati dall'**Autorità Giudiziaria**, dagli **Agenti** e **Ufficiali di Polizia Giudiziaria** in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.34 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un **volo aereo** per il giorno di blocco del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell'esonero (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.35 veicoli che devono essere **imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari**, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.36 veicoli adibiti al trasporto di cose di **venditori ambulanti** con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore competente (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.37 veicoli ad uso degli **uffici diplomatici** con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.38 veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli **agenti di commercio** che siano iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; l'iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.39 veicoli circolanti con **targa di prova** nell'esercizio delle attività delle officine di riparazione e di trasformazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 474 del 24/11/2001;
- 5.40 le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il **70° anno di età**;

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero;

COMUNICA

che le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì e giovedì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-giovedì e venerdì-lunedì). L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sulla home page del sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>
- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- sul sito dell'accordo padano <http://www.115.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list>

- sul sito internet del comune di Torino <http://comune.torino.it/home.shtml>.

Tutti i provvedimenti emergenziali temporanei di cui al precedente punto 2 avranno validità dal 24 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 e dal 1 ottobre al 31 marzo degli anni successivi.

Si prende atto che l'Ordinanza n. 6213 del 20/12/2012 e l'Ordinanza n. 81 del 13/12/2016 sono state revocate dall'Ordinanza n. 64 del 12/10/2018.

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non servite da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade:

- strada Aeroporto;
- corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale Caio Mario);
- via Ala di Stura (tratto corso Grosseto via Sospello);
- strada Altessano (tratto via Sansovino / via Druento)
- via Artom (tratto strada Castello di Mirafiori - confine della città);
- piazza Bengasi;
- via Biglieri (tratto via Genova - via Nizza);
- via Carlo Bossoli (tratto Pio VII - Pannunzio);
- corso Casale (tratto piazzale Marco Aurelio/ confine);
- via Felice Casorati;
- strada Cascinette
- strada Castello di Mirafiori (tratto corso Unione Sovietica - via Artom);
- strada della Cebrosa (tratto svincolo tangenziale / corso Romania);
- via Pietro Cossa (tratto corso Regina Margherita / piazza Cirene);
- strada Cuorgnè;
- corso Dogliotti;
- strada del Drosso;
- via Fontanesi (tratto corso Regina Margherita / via Ricasoli);
- corso Francia (tratto da parcheggio Venchi Unica / confine);
- via Fossata (tratto via Sospello rotonda Breglio Lauro Rossi)
- piazza Carlo Giacomini;
- corso Giulio Cesare (tratto Corso Romania-Piazzale Romolo e Remo)
- corso Grosseto (tratto piazza Rebaudengo / strada Altessano);
- lungostura Lazio;
- corso Marche;
- corso Maroncelli;
- corso Moncalieri (tratto corso Giovanni Lanza / confine);
- via Nizza (tratto Lingotto / piazza Bengasi);
- corso Orbassano (tratto confine / corso Tazzoli);
- via Mario Pannunzio (tratto Bossoli - Casorati);
- strada Pianezza (tratto piazza Cirene / confine);

- via Pio VII (tratto Traiano - Bossoli);
- viale Puglia;
- piazza Rebaudengo;
- ponte Regina Margherita;
- piazzale Regina Margherita;
- corso Regina Margherita (tratto corso Sacco e Vanzetti / confine);
- corso Regina Margherita (tratto Piazzale Regina Margherita / via Fontanesi) carreggiata laterale nord;
- via Ricasoli (tratto via Fontanesi /piazzale Regina Margherita);
- via Richelmy;
- corso Romania;
- corso Sacco e Vanzetti;
- via Sansovino (tratto piazza Cirene / corso Grosseto);
- corso Settembrini;
- strada di Settimo (tratto svincolo della Tangenziale / viale Puglia);
- strada di Settimo (tratto lungostura Lazio - piazza Sofia);
- sottopasso Spezia;
- via Stampini;
- corso Don Luigi Sturzo;
- corso Tazzoli (tratto corso Agnelli / corso Orbassano);
- corso Traiano;
- corso Unione Sovietica (tratto confine / corso Traiano);
- corso Unità d'Italia;
- corso Vercelli (tratto Rebaudengo / corso Romania);
- strada del Villaretto;
- bretelle di raccordo ai parcheggi e viabilità interna al Lingotto;
- tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale o alla piazza Gran Madre di Dio

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza ed è disponibile per consultazione sul sito internet del Comune;

AVVERTE

- che la Sindaca potrà comunque con proprio atto, sentita ARPA Piemonte, in caso di previsione di rientro dovuto ad eventi di pioggia, neve, vento forte, ecc, o comunque per motivi di interesse pubblico, decretare l'annullamento delle misure ed il ritorno alla normalità;
- che la Sindaca può assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri per l'attivazione dei livelli di allerta, le misure restrittive corrispondenti agli stessi livelli;

- che nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessari, la Sindaca potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento;
- che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero:
 - ai sensi dell'art. 6 o 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
 - ai sensi dell'art. 7bis del d.lgs 267 del 2000 relativamente agli altri provvedimenti.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale;

AVVISA

- che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e con ogni mezzo a disposizione;
- che il Corpo di Polizia Locale, le forze dell'ordine, gli organi e chiunque preposto all'attività di controllo cureranno l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza;
- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
 - entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 nei termini e nei modi previsti dagli artt. 40 e seguenti del D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i;
o, in alternativa,
 - entro centoventi giorni mediante Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

**IL DIRIGENTE
AREA AMBIENTE
Dott. Paolo Camera**